

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 esteso nel proprio ambito di applicazione a tutte le ipotesi di reato considerate, nel lato attivo e passivo, della L. n. 190/2012, e definite in conformità con le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione e per la Trasparenza

17 Gennaio 2019

Approvato nella versione n. 1 con delibera del C.d.A. del 07/01/2016

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Sommario

Farmavaldarno S.p.A.....	1
Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 esteso nel proprio ambito di applicazione a tutte le ipotesi di reato considerate, nel lato attivo e passivo, della L. n. 190/2012, e definite in conformità con le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione e per la Trasparenza	1
PARTE I	6
TITOLO I - DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO.....	6
1. INTRODUZIONE	6
TITOLO II - IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231	8
2.1 Natura della responsabilità.....	8
2.2 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione.....	8
2.3 Fattispecie di reato.....	9
2.4 Apparato sanzionatorio	14
2.5 Modelli di organizzazione, gestione e controllo.....	15
2.6 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti.....	16
2.7 Delitti tentati e reati commessi all'estero	17
TITOLO III - LA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190	18
2.1 La Legge 6 novembre 2012 n. 190	18
TITOLO IV - DESCRIZIONE DELLA REALTA' AZIENDALE	19
4.1 Farmavaldarno S.p.A.	19
4.2 La Governance di Farmavaldarno S.p.A.....	20
4.3 Principi di controllo in materia di deleghe e procure.....	21
4.4 Principi di controllo inerenti il sistema organizzativo generale	21

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

PARTE II.....	23
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001	23
5.1 Finalità	24
5.2 Destinatari	25
5.3 Elementi fondamentali del Modello.....	25
5.4 Individuazione delle attività “a rischio”.....	26
6. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	27
6.1 Gestione delle risorse finanziarie	27
7. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	28
7.1 Composizione, funzioni e poteri.....	28
7.2 Obblighi di informazione	29
7.3 Dovere di informazione dell’Organismo di Vigilanza verso gli organi societari.....	29
8. SISTEMA DISCIPLINARE COMPLEMENTARE.....	29
8.1 Funzione del sistema disciplinare complementare	29
8.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati.....	29
8.3 Violazioni del Modello e relative sanzioni.....	30
8.4 Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione	32
8.5 Misure nei confronti dell’Organo di Controllo.....	32
8.6 Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori.....	32
9. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	33
9.1 Premessa.....	33
9.2 Dipendenti	33
9.3 Altri destinatari.....	33
10. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	34

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

10.1 Aggiornamento del Modello.....	34
PARTE III.....	35
MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA	35
(PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA)	35
Prima applicazione	35
2019-2021	35
INTRODUZIONE	36
11.1 Oggetto e finalità	38
11.2 Responsabile della prevenzione della corruzione	38
11.3 Attività con rischio di corruzione	38
11.4 Formazione, controllo e prevenzione del rischio.....	40
11.5 Obblighi informativi	40
11.6 Rotazione degli incarichi.....	40
11.7 Monitoraggio.....	40
11.8 Obblighi di informazione e flusso di informazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	41
11.9 Procedure di monitoraggio ed aggiornamento del piano.....	41
PARTE IV.....	42
MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E PER L'INTEGRITA')	42
Seconda applicazione.....	42
2019-2020-2021	42
12. TRASPARENZA E FLUSSI INFORMATIVI VERSO LE AMMINISTRAZIONI VIGILANTI.....	43
12.1 Misure di trasparenza	43
12.2 Il Responsabile della trasparenza.....	43

Versione n. 2 del 17/01/2019

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

12.3 Obblighi di informazione e flusso di informazioni nei confronti dell'organismo di vigilanza	43
12.4 Procedure di monitoraggio ed aggiornamento del Programma	43
PARTE SPECIALE A	44
REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	44
1. Le fattispecie dei delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs.231/01)	44
PARTE SPECIALE B	50
REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	50
PARTE SPECIALE C	52
REATI SOCIETARI.....	52
PARTE SPECIALE D.....	58
REATI DI CRIMINALITA' INFORMATICA.....	58
PARTE SPECIALE E.....	63
REATI IN MATERIA DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO – REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	63
PARTE SPECIALE F.....	66
REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA.....	66
PARTE SPECIALE G	70
REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	70
PARTE SPECIALE H.....	73
REATO IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO NEL TERRITORIO DELLO STATO RISULTI IRREGOLARE.....	73

PARTE I

TITOLO I - DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1. INTRODUZIONE

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, che reca la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per “enti” si intendono anche le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Tale responsabilità può sorgere per gli enti in relazione ad alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità “amministrativa” dell’ente si aggiunge a quella “penale” della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto reato.

La normativa in esame coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo, assoggettando la Società - persona giuridica - ad un procedimento dalle caratteristiche sostanziali del procedimento penale, al termine del quale la Società stessa, laddove se ne ravvisi la responsabilità, potrà essere condannata all’applicazione di sanzioni amministrative (pecuniarie ed interdittive).

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 contenente le *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* ha inteso rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, tenendo conto sia delle indicazioni fornite da taluni strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese (Convenzione Onu di Merida e la Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo), sia degli *standard* internazionali di contrasto ai fenomeni corruttivi.

Le misure previste dalla Legge contro la corruzione si articolano:

- sul **Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)** il comma 4 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 stabilisce *“Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri predispone il Piano nazionale anticorruzione”* il comma 5 continua stabilendo *“Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio”;*

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

• sulla nomina del **Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC)** il comma 7 prevede che “... l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione” che, ai sensi del comma 12 “In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, ... risponde nonché sul piano disciplinare, per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo; b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano”;

• sul **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)** che deve essere elaborato sulla base del PNA emesso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il comma 8 stabilisce che “L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica”.

L'assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è poi completato con il contenuto dei decreti attuativi:

- Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, approvato con il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della L. n. 190 del 2012, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
- Delibera ANAC 8 giugno 2015;
- **P.N.A. 2013 e aggiornato al 2015 (Determinazione n. 12 del 28.10.2015)**
- **P.N.A. 2016 (Delibera n. 831 del 03.08.2016)**
- **Linee Guida ANAC di cui alla Determinazione n. 1134/2017**
- **Aggiornamento 2017 del P.N.A. (Delibera n. 1208 del 22.11.2017)**

Farmavaldarno confida sull'integrità del comportamento di tutti i propri dipendenti, consiglieri di amministrazione e collaboratori per mantenere un idoneo livello di applicazione delle disposizioni previste dal presente Modello Organizzativo.

Conseguentemente, il mancato rispetto (in tutto o in parte) delle disposizioni definite nel presente Modello Organizzativo (e delle altre disposizioni correlate), sarà considerato da Farmavaldarno come un abuso della fiducia riposta nei confronti del dipendente, del consigliere, del consulente e

del collaboratore che non rispetta le direttive societarie. Pertanto, la non osservanza di dette disposizioni potrà comportare l'applicazione di appropriate sanzioni disciplinari.

TITOLO II - IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

2.1 Natura della responsabilità

Il D.Lgs. 231/2001, dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico di enti (società, associazioni, ecc. di seguito denominati “Enti”) per alcuni reati commessi, nell’interesse o vantaggio degli stessi da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa degli Enti si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale.

Peraltro, la responsabilità dell’Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile.

2.2 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Come sopra anticipato, secondo il D. Lgs. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (i sopra definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 231/2001).

È opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D. Lgs. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

2.3 Fattispecie di reato

In base al D.Lgs. n. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli artt. da 24 a 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 146/2006.

Sono elencati, di seguito, tutti i reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del Decreto suddivisi per macrocategorie.

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto):**

Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.);

5

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.);

Concussione (art. 317 c.p.)

Corruzione per un atto d'ufficio o corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 c.p.)

Circostanze aggravanti (art. 319 bis);

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319 quater c.p.)

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);

Truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);

Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);

- **Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto):**

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

Alterazione di monete (art. 454 c.p.);

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete,

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);

Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

- **Reati societari (art. 25 ter del Decreto):**

False comunicazioni sociali e comunicazioni sociali in danno della società, dei Soci o dei Creditori (artt. 2621-2622 c.c.);

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);

Estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c.);

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto).

- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1, del Decreto):**

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

- **Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto):**

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);

Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);

Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);

Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);

Pornografia virtuale (art. 600 quater.1, c.p.);

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);

Tratta di persone (art. 601 c.p.);

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

- **Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25 sexies del Decreto):**

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Testo Unico della Finanza);

Manipolazione del mercato (art. 185 Testo Unico della Finanza);

Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis Testo Unico della Finanza);

Illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art. 187-ter Testo Unico della Finanza).

- **Reati transnazionali:**

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Associazione di tipo mafioso (art.416 bis c.p.);

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (D.P.R. 43/1973, art. 291 quater);

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.Lgs. 286/1998, art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5);

Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/90);

- **Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del Decreto):**

Omicidio colposo (art. 589 c.p.);

Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.);

- **Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del Decreto):**

Ricettazione (art. 648 c.p.);

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).

- **Reati di criminalità informatica (art. 24 bis del Decreto):**

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.);

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

- **Reati di criminalità organizzata introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24 ter del Decreto):**

Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.);

Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.);

Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);

Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p).

• **Reati contro l'industria e il commercio introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 bis 1):**

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.);

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

Reati in materia di violazione del diritto d'autore introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 novies del Decreto):

Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o parte di esse (art. 171, primo comma, lett. a-bis) Legge 633/41);

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, terzo comma Legge 633/41);

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, comma 1 Legge 633/41);

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati; estrazione o reimpiego della banca di dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banca di dati (art. 171-bis, comma 2, Legge 633/41);

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico – musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita, cessione o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette (art. 171-ter, Legge 633/41);

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, Legge 633/41);

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/41).

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria introdotti dalla Legge 116/2009 (art. 25 decies del Decreto):**

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

- **Reati ambientali, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 121/2011 (art. 25-undecies):**

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727--bis c.p.);

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. 152/2006);

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);

Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006);

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);

Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006);

Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/2006);

Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);

Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3 Legge n.150/1992);

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);

Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993);

Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8-9 D.Lgs. n. 202/2007);

- **Reato di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio dello Stato risulti irregolare" (art. 25-duodecies del Decreto).**

Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora, anche per progressivo adeguamento a obblighi di natura internazionale e comunitaria.

2.4 Apparato sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria è ridotta nel caso in cui:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità, o se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado:

1. l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso e
2. un Modello è stato adottato e reso operativo.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti che ricoprono una posizione di rappresentanza, amministrativa o gestoria nell'Ente ovvero da soggetti sottoposti alla direzione al controllo dei primi e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; o b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il Decreto prevede le seguenti sanzioni interdittive, che possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:

interdizione dall'esercizio dell'attività;

- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli
- eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Ai sensi della vigente normativa, le sanzioni interdittive non si applicano in caso di commissione dei reati societari e di market abuse. Si precisa infatti che, per tali reati, sono previste le sole sanzioni pecuniarie, raddoppiate nel loro ammontare dall'art. 39, comma 5, della L. 262/2005 ("Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari").

Il Decreto prevede, inoltre, che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2.5 Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Aspetto fondamentale del D.Lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, D.Lgs. 231/2001):

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il D.Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, comma 2, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso Decreto prevede che i modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità del Modello a prevenire i reati.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente/collegio sindacale.

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello, il D.Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello.

2.6 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti

L'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/2001 prevede "I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati".

Confindustria ha definito le "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001", diffuse in data 7 marzo 2002, integrate in data 3 ottobre 2002 con appendice relativa ai c.d. reati societari (introdotti nel D. Lgs. 231/2001 con il D. Lgs. n. 61/2002) e aggiornate, da ultimo, al 31 marzo 2008 (di seguito, "Linee guida di Confindustria") fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

(settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee guida di Confindustria suggeriscono alle società associate di utilizzare i processi di risk assessment e risk management e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico con riferimento ai reati ex D. Lgs. 231/2001 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

2.7 Delitti tentati e reati commessi all'estero

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da reati commessi all'estero.

Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti previsti dal Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

In base al disposto dell'art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati – contemplati dallo stesso Decreto – commessi all'estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verifica, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole – persona fisica – sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso) e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

TITOLO III - LA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190

2.1 La Legge 6 novembre 2012 n. 190

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

La legge è entrata in vigore il 28 novembre 2012.

Operando nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, con tale provvedimento normativo è stato introdotto nell'ordinamento italiano un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli.

Ad un primo livello, quello "nazionale", il Dipartimento della Funzione Pubblica predispose, sulla base di linee di indirizzo adottate da un Comitato interministeriale, il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), il quale viene poi approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Al secondo livello, quello "decentrato", ogni amministrazione pubblica definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), che, sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A., effettua l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

In data 11.09.2013, l'ANAC ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica che ha ulteriormente chiarito l'ambito soggettivo di applicazione del Piano ed i contenuti minimi dei piani triennali delle amministrazioni.

Il P.N.A. statuisce che le situazioni 'a rischio corruzione' sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale -venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Ai fini del presente Modello, si riportano di seguito gli articoli del codice penale inerenti i delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I:

- Art. 314. Peculato
- Art. 315. Malversazione a danno di privati
- Art. 316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- Art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato
- Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Art. 317. Concussione
- Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 322. Istigazione alla corruzione

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

- Art. 322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- Art. 323. Abuso di ufficio
- Art. 324. Interesse privato in atti di ufficio
- Art. 325. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio
- Art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
- Art. 328. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

In esito al quadro normativo descritto, nel redigere il presente modello oltre alle linee guida più sopra citate per la costruzione dei modelli di organizzazione e gestione del D.Lgs. 231/2001, si è tenuto in debita considerazione il parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per la Valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni pubbliche prot. n. 0001896 del 05.02.2014 secondo cui gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico *“sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012 , dal lato attivo e passivo, (...)”*;

TITOLO IV - DESCRIZIONE DELLA REALTA' AZIENDALE

4.1 Farmavaldarno S.p.A.

Farmavaldarno è l'azienda che gestisce le farmacie, le parafarmacie e gli studi medici comunali di Figline ed Incisa Valdarno, Cavriglia e Reggello.

Garantisce un servizio di qualità basato sulla corretta informazione, sull'etica sanitaria e sull'efficienza economica.

Farmavaldarno S.p.A. nasce il 23 dicembre 2003 su iniziativa del Comune di Figline Valdarno che conferisce in una new company i rami di azienda delle farmacie comunali di “Serristori” e “Matassino”.

Farmavaldarno si occupa della gestione delle farmacie distribuendo i prodotti del settore farmaceutico e parafarmaceutico, erogando i servizi di tutela sanitaria, di informazione ed educazione per il corretto utilizzo dei farmaci. Un team di professionisti competenti è a disposizione degli utenti per offrire assistenza e consulenza in ambito farmacologico, medico e socio-sanitario.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto la società ha per oggetto l'aggiornamento professionale nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale e della legislazione nazionale.

Farmavaldarno S.p.A. è una società partecipata per il 93,16% da enti locali e per il restante 6,84% dai farmacisti dipendenti che prestavano servizio presso le farmacie comunali al momento del conferimento in società delle farmacie di appartenenza, tra le forme di gestione delle farmacie comunali individuate dall'art. 9 della legge n. 475/1968.

L'art. 1 dello Statuto precisa che *“la società è a esclusiva partecipazione pubblica [...] fatte salve le*

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

partecipazioni che la legge riserva ai farmacisti dipendenti”.

Farmavaldarno S.p.A. è quindi una società a capitale pubblico maggioritario, non totale, ma, come si evince anche dalle disposizioni contenute nello Statuto, sottoposta al controllo dei soci pubblici.

Mission e Valori

La mission aziendale è coniugare efficacia economica ed efficienza del servizio a vantaggio della collettività.

I valori della Farmavaldarno includono:

- **l'uguaglianza**, che implica, oltre alla neutralità di tutte le differenze fra gli utenti, il garantire la possibilità di uguaglianza nell'accesso al servizio;
- **l'efficacia**, che esprime la soddisfazione dei volumi del servizio fruito, in relazione ai bisogni dell'utenza, attraverso standard tecnici ed economici;
- **l'efficienza**, che supera i meri obblighi collegati all'erogazione del servizio essenziale, in riferimento alla capacità di adeguarsi ai diversi bisogni, alle aspettative ed alle relative richieste dell'utenza, in tutte le fasi del processo di erogazione del servizio;
- **la partecipazione**, intesa come possibilità del cittadino di proporre soluzioni migliorative del servizio, di esprimere giudizi e valutazioni, di poter ottenere risposte precise ed eque alle proprie rimostranze e critiche;
- **la continuità**, che riguarda la fornitura essenziale ai bisogni umani; gli utilizzatori detengono un diritto all'uso del servizio, senza interruzioni e l'azienda è tenuta ad organizzare l'erogazione del servizio, in modo da rispettare tali vincoli. Questo valore viene conciliato con il rispetto delle modalità di sciopero, riconosciute al personale dipendente dall'azienda e stabilite dalle norme di legge vigenti e dalle intese contrattuali;
- **l'imparzialità**, intesa come la capacità specifica del farmacista di operare per il proprio cliente, in accordo con le indicazioni delle autorità sanitarie, prescindendo da qualsiasi interesse “di parte”, finalizzato ad obiettivi diversi dal recupero o dal mantenimento della salute;
- **la solidarietà**, intesa come la capacità della società di creare quel forte legame di interdipendenza che dà valore alla socialità e che lega la farmacia al contesto di appartenenza.

4.2 La Governance di Farmavaldarno S.p.A..

La società ha un modello di amministrazione e controllo di tipo tradizionale che prevede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di tre amministratori e un massimo di cinque, con durata in carica di tre anni, rieleggibili per non più di tre mandati.

Il Collegio Sindacale è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, con durata in carica di tre anni e possibilità di essere riconfermati per non più di tre mandati, anche non consecutivi.

Sotto il profilo dell'inquadramento generale, Farmavaldarno S.p.A. si configura quale Società per azioni a prevalenza di capitale pubblico.

La Società presenta una struttura organizzativa minimale.

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

E' governata da un sistema di amministrazione tradizionale, che prevede un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, anche non soci, investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria. Al socio di maggioranza sono riservati i poteri di nomina ex art. 2389 C.C.

Per Statuto, la rappresentanza legale della Società, di fronte a terzi e in giudizio e la firma sociale spettano:

al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente;

all'Amministratore Delegato, se nominato, nei limiti delle sue attribuzioni.

Alla luce dell'art. 39 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, in qualità di Consiglieri delegati, determinandone, tra l'altro, i limiti della delega.

Sempre nello Statuto è altresì stabilito che l'Organo Amministrativo potrà nominare e revocare direttori, institori, nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

4.3 Principi di controllo in materia di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza" ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui l'ente attribuisce a un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- a. tutti coloro che intrattengono per conto dell'Ente rapporti con la P.A devono essere dotati di delega formale e – ove occorra – anche di procura;
- b. a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza dell'Ente nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- c. le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma;
- d. ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivocabile:
 - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
 - al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
 - il sistema delle deleghe e delle procure deve essere tempestivamente aggiornato.

Il Sistema delle deleghe e procure costituisce protocollo di controllo applicabile a tutte le Attività Sensibili.

4.4 Principi di controllo inerenti il sistema organizzativo generale

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche di Farmavaldarno e alle regole contenute nel presente Modello. In linea generale, il sistema di organizzazione della Farmavaldarno rispetta i requisiti fondamentali di formalizzazione e

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, ove possibile, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Farmavaldarno, inoltre, è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- chiara descrizione delle linee di riporto;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della Società e nei confronti dei terzi interessati);
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna
- funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

PARTE II
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. 231/2001

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

5.1 Finalità

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle "Aree di attività a rischio" e dei "Processi strumentali" alla commissione dei reati e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito, dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a Farmavaldarno di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, fornitori, Consulenti e Partner, genericamente "soggetti terzi" che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle "Aree di attività a rischio" e dei "Processi strumentali", di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice di Comportamento (Codice Etico) e alle altre norme e procedure aziendali - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per Farmavaldarno.

Inoltre, con l'adozione e l'attuazione del Modello la Società intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso: a. la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto alle "Aree di attività a rischio" e ai "Processi strumentali" e b. la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali in caso di violazioni dei principi e delle regole sanciti nel presente Modello da parte di dipendenti o di soggetti terzi con cui la Società intrattiene rapporti nell'ambito delle Aree di attività a rischio o dei Processi strumentali.

Gli elementi che caratterizzano il presente Modello sono: l'efficacia, la specificità e l'attualità.

L'efficacia

L'efficacia di un Modello dipende dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare – o quantomeno ridurre significativamente – l'area di rischio da responsabilità. Tale idoneità è garantita dall'esistenza di meccanismi di controllo preventivo e successivo idonei ad identificare le operazioni che possiedono caratteristiche anomale, tali da segnalare condotte rientranti nelle aree di rischio e strumenti di tempestivo intervento nel caso di individuazione di siffatte anomalie. L'efficacia di un Modello, infatti, è anche funzione dell'efficienza degli strumenti idonei ad identificare "sintomatologie da illecito".

Specificità

La specificità di un Modello è uno degli elementi che ne connota l'efficacia.

- È necessaria una specificità connessa alle aree a rischio, così come richiamata dall'art. 6, comma 2 lett.a) del Decreto, che impone un censimento delle attività della Società nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- Ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett.b) del Decreto, è altrettanto necessario che il Modello preveda dei processi specifici di formazione delle decisioni dell'ente e dei processi di attuazione nell'ambito dei settori "sensibili".

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Analogamente, l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie, l'elaborazione di un sistema di doveri d'informativa, l'introduzione di un adeguato sistema disciplinare sono obblighi che richiedono la specificità delle singole componenti del Modello.

Il Modello, ancora, deve tener conto delle caratteristiche proprie, delle dimensioni della Società e del tipo di attività svolte, nonché della storia della Società.

L'attualità

Un Modello è idoneo a ridurre i rischi da reato qualora sia costantemente adattato ai caratteri della struttura e dell'attività d'impresa.

In tal senso l'art. 6 del Decreto prevede che l'Organismo di Vigilanza, titolare di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, abbia la funzione di supervisionare all'aggiornamento del Modello.

L'art. 7 del Decreto stabilisce che l'efficace attuazione del Modello contempra una verifica periodica, nonché l'eventuale modifica dello stesso allorquando siano scoperte eventuali violazioni oppure intervengano modifiche nell'attività o nella struttura organizzativa della Società.

5.2 Destinatari

Le regole contenute nel Modello si applicano:

- a coloro i quali siano titolari, all'interno della Società, di qualifiche formali, come quelle di rappresentante legale, amministratore, componente dell'organo di controllo;
- a coloro i quali, seppure sprovvisti di una formale investitura, esercitino nei fatti attività di gestione e controllo della Società. La previsione, di portata residuale, è finalizzata a conferire rilevanza al dato fattuale, in modo da ricomprendere, tra gli autori dei reati da cui può derivare la responsabilità della società, non soltanto l'amministratore di fatto (ovvero colui che esercita in concreto, senza averne la qualifica, poteri corrispondenti a quelli dell'amministratore), ma anche, ad esempio, il socio azionista di maggioranza, che sia in grado di imporre la propria strategia aziendale e il compimento di determinate operazioni, anche nell'ambito di una società controllata, comunque agendo, attraverso qualsiasi forma idonea di controllo, sulla gestione concreta della società;
- ai lavoratori subordinati della Società, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività;
- a chi, pur non appartenendo alla Società, opera su mandato o nell'interesse della medesima.

Il Modello costituisce un riferimento indispensabile per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, in qualità di fornitori di materiali, servizi e lavori, consulenti, partners nelle associazioni temporanee o società con cui la società opera.

5.3 Elementi fondamentali del Modello

Con riferimento alle esigenze individuate nel Decreto, gli elementi fondamentali sviluppati da Farmavaldarno nella definizione del Modello, possono essere così riassunti:

- mappatura delle attività sensibili, con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali potenzialmente associabili alla commissione dei reati richiamati dal Decreto, da sottoporre, pertanto, ad analisi e monitoraggio periodico;

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

- previsione di specifiche procedure relativi ai processi strumentali ritenuti a maggior rischio potenziale di commissione di reato, diretti a regolamentare espressamente la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, al fine di fornire indicazioni specifiche sul sistema di controlli preventivi in relazione alle singole fattispecie di illecito da prevenire;
- identificazione dei principi etici e delle regole comportamentali volte alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto, sancite nel presente Modello;
- nomina di un Organismo di Vigilanza al quale sono attribuiti specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello ai sensi dell'art. 6 punto b) del Decreto;
- approvazione di un sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'efficace attuazione del Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;
- svolgimento di un'attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione ai Destinatari del presente Modello;
- modalità per l'adozione e l'effettiva applicazione del Modello nonché per le necessarie modifiche o integrazioni dello stesso.

5.4 Individuazione delle attività “a rischio”

Farmavaldarno ha condotto un'analisi dei propri strumenti di organizzazione, gestione e controllo, diretta a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, ove si sia reso necessario, ad adeguarli.

Il Decreto prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello dell'ente individui, infatti, le attività aziendali, nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati di cui al medesimo Decreto.

È stata, dunque, condotta l'analisi delle attività aziendali e delle relative strutture organizzative, allo specifico scopo di identificare le aree di attività aziendale a rischio in cui possono essere commessi i reati previsti dal Decreto (nonché pratici esempi di attività “sensibili”), gli esempi di possibili modalità di realizzazione degli stessi, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato (cosiddetti processi “strumentali”).

La valutazione del grado di rischio, cui è esposta la Società, è stata effettuata in sede di mappatura delle attività aziendali, con riguardo a ciascuna attività sensibile e processo strumentale, sulla base di considerazioni di tipo quantitativo e qualitativo che hanno tenuto conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti fattori: frequenza dell'accadimento, dell'evento o dell'attività e gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati.

In considerazione delle attività caratteristiche della Società le aree a rischio rilevate hanno riguardato, in particolar modo, i reati previsti da:

- art. 24 D. Lgs 231/01
- art. 25 bis D. Lgs 231/01
- art.25 bis 1 D. Lgs 231/01
- art. 25 ter D. Lgs 231/01

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

- art.25 septies D. Lgs 231/01
- art.25 decies D. Lgs 231/01
- art. 25 undecies D. Lgs 231/01

Nello specifico, è stato riscontrato il rischio di possibile commissione dei reati previsti dal Decreto nell'ambito dei:

- rapporti con i fornitori
- assunzione dei dipendenti
- erogazioni liberali
- acquisti da aziende e grossisti
- omaggi

Qualora, in base all'attività aziendale, emergano in futuro altre aree a rischio di commissione di reati, Farmavaldarno si riserva, fin d'ora, di emanare nuovi regolamenti che verranno allegati nella parte speciale del presente modello.

Il Modello tende a costituire un sistema organico di regole e di attività di controllo volto a:

- assicurare condizioni di trasparenza e correttezza nella conduzione delle attività aziendali a tutela della reputazione e dell'immagine, proprie e dei soci, e del lavoro dei propri dipendenti;
- prevenire i reati che potrebbero essere posti in essere sia da parte di soggetti apicali sia da parte dei loro sottoposti, e dare luogo all'esonero da responsabilità dell'ente in caso di commissione di uno dei reati individuati nel D. Lgs. 231/2001.

In allegato si forniscono singole schede e relativi regolamenti, predisposti, in ragione delle attività aziendali e dei Processi Sensibili rilevati e dei relativi interventi di miglioramento, per le diverse categorie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001.

6. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

6.1 Gestione delle risorse finanziarie

Per i processi che comportano gestione e movimentazione di risorse finanziarie, le funzioni aziendali responsabili della progettazione, realizzazione e verifica seguono i seguenti principi:

- *completezza, affidabilità e tempestività*

Le norme interne sono finalizzate ad assicurare la disponibilità di informazioni complete, affidabili e tempestive al fine di consentire l'assunzione delle decisioni e mantenere evidenza dell'origine del potere decisionale;

- *verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione*

Le regole operative interne definiscono modalità e tempistiche di svolgimento delle attività e sono volte a garantire la tracciabilità delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali, disponibili negli archivi aziendali;

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

- separazione dei compiti e delle funzioni

Attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità tra le strutture coinvolte nei processi e una chiara e formalizzata disciplina dei poteri autorizzativi si evitano sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino attività critiche su un unico soggetto;

- documentazione delle decisioni e dei controlli

I processi decisionali sono basati su criteri oggettivi, il più possibile documentati e rintracciabili negli archivi aziendali (cartacei o elettronici), così come l'attività di controllo e di supervisione; appositi meccanismi di sicurezza garantiscono adeguata protezione e accesso ai dati e alle informazioni aziendali;

- correttezza, trasparenza e osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti

Nell'intraprendere e gestire i rapporti con le controparti esterne (clienti, fornitori, enti e organismi vari), in sede di stipulazione ed esecuzione di contratti, di aggiudicazione e gestione di autorizzazioni, di concessioni o appalti, di attività ispettive e di controllo o ancora nell'ambito di procedure giudiziarie, le regole ed i comportamenti delle strutture e degli addetti devono essere idonei a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nonché dell'integrità del patrimonio aziendale;

- adeguatezza dei supporti

Le scelte dei sistemi informatici è adeguata alla complessità del contesto operativo ed è assicurata la congruità delle caratteristiche quali-quantitative delle risorse tecniche e umane destinate alla gestione ed al funzionamento del sistema delle rilevazioni contabili e gestionali.

7. ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1 Composizione, funzioni e poteri

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

In esito alle dimensioni particolarmente ridotte della società, alla struttura organizzativa estremamente contenuta e alla natura dell'attività esercitata, si ritiene di individuare tale Organismo nel Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, vigilando sull'osservanza della legge ex art. 2403 c.c., sovrintende anche sull'applicazione della normativa in parola.

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- curarne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

7.2 Obblighi di informazione

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro stabiliti dal codice civile.

Coloro che segnalano le suddette circostanze in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

7.3 Dovere di informazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce semestralmente in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità al Consiglio di Amministrazione fatti salvi i casi d'urgenza.

8. SISTEMA DISCIPLINARE COMPLEMENTARE

8.1 Funzione del sistema disciplinare complementare

Il D. Lgs. 231/2001 indica, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate a ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dall'eventuale svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

8.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma secondo, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare.

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Società.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Alla notizia di una violazione del Modello, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze in conformità al CCNL applicabile allo specifico dipendente interessato dalla procedura.

Pertanto:

- a ogni notizia di violazione del Modello è dato impulso alla procedura di accertamento;
- nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, è irrogata la sanzione disciplinare prevista dal CCNL applicabile;
- la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione.

Più in particolare, sul presupposto dell'accertamento della violazione, ad istanza dell'Organismo di Vigilanza, e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata, il Consiglio di Amministrazione (CDA) individua – analizzate le motivazioni del dipendente – la sanzione disciplinare applicabile in base al CCNL di riferimento.

Dopo aver applicato la sanzione disciplinare, il CDA comunica l'irrogazione di tale sanzione all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza e il CDA provvedono al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Sono rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all'irrogazione della sanzione disciplinare, nonché le procedure, disposizioni e garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dallo specifico CCNL applicabile in materia di provvedimenti disciplinari.

8.3 Violazioni del Modello e relative sanzioni.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, Farmavaldarno intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

Fermi restando gli obblighi in capo alla Società derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

1. Incorre nel provvedimento di "ammonizione verbale" il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

2. Incorre nel provvedimento di “ammonizione scritta” il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell’adottare, nell’espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.
3. Incorre nel provvedimento della “multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione”, secondo quanto indicato dal CCNL Assofarm, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l’integrità dei beni aziendali a una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l’integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
4. Incorre nel provvedimento della “sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro”, secondo quanto indicato nel CCNL, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all’interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell’anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
5. Incorre nel provvedimento del “licenziamento senza preavviso ma con diritto al trattamento di fine rapporto”, secondo quanto indicato nel CCNL, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, adotti nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato o di un illecito, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio o il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, adotti, nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di “atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Farmavaldarno nei suoi confronti”, ovvero la determinazione di un grave pregiudizio per la stessa.

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare.

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

E' fatta salva la prerogativa di Farmavaldarno di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui Farmavaldarno ragionevolmente ritiene di essere stata esposta – ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 – a seguito della condotta censurata.

8.4 Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di

Amministrazione

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'Assemblea dei soci. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, compresa la revoca delle eventuali deleghe attribuite al membro o ai membri del Consiglio di Amministrazione responsabili della violazione.

8.5 Misure nei confronti dell'Organo di Controllo

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Consiglio di Amministrazione; quest'ultimo potrà assumere, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

8.6 Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori.

La violazione da parte di fornitori, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con Farmavaldarno delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello nell'ambito dei rapporti contrattuali in essere costituisce inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto, secondo clausole opportunamente sottoscritte.

Resta ovviamente salva la prerogativa di Farmavaldarno di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

9. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

9.1 Premessa

Farmavaldarno, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, l'obiettivo è di estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti. L'attività di comunicazione e formazione è sotto la supervisione dell'Organismo di Vigilanza, cui è assegnato il compito, tra gli altri, di "promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello" e di "promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del decreto e sugli impatti della normativa sull'attività della Società e sulle norme comportamentali".

9.2 Dipendenti

Ogni dipendente è tenuto a:

- a. acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- b. conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- c. contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- d. partecipare ai corsi di formazione, differenziati in considerazione delle diverse Attività Sensibili.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società intende promuovere e agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

Idonea attenzione sarà adottata per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

L'Organismo di vigilanza si riserva di promuovere ogni attività di formazione che riterrà idonea ai fini della corretta informazione e sensibilizzazione in Società ai temi e ai principi del Modello.

9.3 Altri destinatari

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata altresì a soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che la rappresentano senza vincoli di dipendenza.

10. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

10.1 Aggiornamento del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono - per espressa previsione legislativa – una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete, dunque, al Consiglio di Amministrazione, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

PARTE III

MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

(PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA)

Prima applicazione

2019-2021

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

INTRODUZIONE

La presente Sezione del Modello di Organizzazione e Gestione (D.Lgs. 231/2001), costituisce il Piano di Prevenzione della Corruzione (di seguito, anche, "Piano Anticorruzione") di Farmavaldarno S.p.A. predisposto, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (di seguito, anche, "Legge Anticorruzione").

Scopo essenziale del Piano Anticorruzione è la realizzazione di un sistema strutturato e organico di procedure e di attività di controllo volte a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e in generale illegali all'interno dell'Azienda, ma anche volte a determinare, in tutti coloro che operano per conto della stessa la motivata consapevolezza di poter teoricamente incorrere, con i comportamenti personali, nelle casistiche di illecito rilevanti ai fini della Legge Anticorruzione.

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività quotidiana, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. La corruzione è, quindi, una fattispecie che viola i principi etici del servizio pubblico e che va oltre l'accezione strettamente legata alla fattispecie penalistica disciplinata dagli artt. 318 e seguenti del codice penale, poiché è tale da ricomprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Il presente Piano è stato predisposto nel rispetto della legge n. 190 recante le "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (di seguito legge n. 190/2012) ed ai decreti legislativi n. 33/2013 e n. 39/2013 e D.P.R. n. 62/2013.

Inoltre si è tenuto conto della deliberazione n. 72/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), - dal 31 ottobre 2013 Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.AC.) - nonché delle Linee guida dell'ANAC adottate con Delibera del 8 giugno 2015.

Farmavaldarno S.p.A. e gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

La legge 190/2012, i decreti legislativi attuativi della stessa (d.lgs. 33/2013 e d.lgs. 39/2013 E LORO SS.MM.II.), le delibere prima della CIVIT e poi dell'ANAC delineano una serie di obblighi e di adempimenti in

capo anche alle società partecipate dagli enti locali che possono essere distinti in tre macrocategorie:

- obblighi in materia di anticorruzione (legge 190/2012 e ss.mm.ii);
- obblighi in materia di trasparenza (d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.);
- obblighi connessi alle situazioni di inconfiribilità ed incompatibilità (d.lgs. 39/2013 e ss.mm.ii).

E' bene partire dall'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di trasparenza definito nell'art. 11 del d.lgs. 33/2013, così come modificato dall'art. 24-bis, comma 1, d.l. 90/2014.

Tale norma prevede:

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

- la piena applicazione delle norme di cui al d.lgs. 33/2013 per gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

- la piena applicazione delle norme di cui al d.lgs. 33/2013 limitatamente alle attività di pubblico interesse "agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società o agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione dei servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte delle pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi".

- l'applicazione del solo art. 1, commi da 15 a 33, della legge 190/2012, limitatamente alle attività di pubblico interesse, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni "in caso di partecipazione non maggioritaria".

L'ANAC nella determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" al fine di definire l'ambito soggettivo di applicazione delle norme sopra richiamate distingue:

A) le società direttamente e indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, c.c.;

B) dalle società a partecipazione pubblica non maggioritaria, definite dall'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 33/2013, in cui, cioè, la partecipazione pubblica non è idonea a determinare una situazione di controllo ("società a partecipazione pubblica non di controllo").

L'ANAC ha evidenziato che tale distinzione non ha carattere meramente formale, bensì come già sopra rilevato, conforma in modo differenziato, l'applicazione della normativa anticorruzione, in ragione del diverso grado di coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni all'interno delle due diverse tipologie di società.

Farmavaldarno S.p.A. può essere inquadrata quale società in controllo pubblico e pertanto dovrà, come specificato nelle Linee guida dell'ANAC, rafforzare i presidi anticorruzione già adottati ai sensi del d.lgs. 231/2001; dovrà anche ottemperare agli obblighi in materia di trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013, relativamente all'organizzazione e anche alle attività di pubblico interesse effettivamente svolte sempre che questo non contrasti con altre normative europee e comunitarie.

Inoltre nel decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n.114 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari ha disposto che il Piano Triennale di prevenzione della corruzione sia unificato con quello sugli obblighi di trasparenza; tuttavia ai fini di questo Modello di Organizzazione è preferibile mantenerli separati. Infine l'entrata in vigore del D. Lgs. 175/2016 "Testo unico delle società a partecipazione pubblica" ha definitivamente risolto la questione soggettiva della natura giuridica della società, inquadrandola nell'area delle società partecipate da enti pubblici locali.

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

11.1 Oggetto e finalità

Ai sensi della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii. pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, Farmavaldarno S.p.A., società a capitale misto per la gestione delle farmacie comunali, adotta un piano triennale di prevenzione della corruzione con lo scopo di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio suddetto e di definire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Con lo stesso piano si definiscono procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

11.2 Responsabile della prevenzione della corruzione

In esito alle dimensioni particolarmente ridotte di Farmavaldarno, alla struttura organizzativa estremamente contenuta e alla natura dell'attività esercitata, si ritiene di individuare il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) nella persona del **Dott. Sauro Rofani**.

11.3 Attività con rischio di corruzione

Al fine di attuare un processo di risk management mediante l’analisi e la gestione del rischio, è necessario stimare e misurare i rischi che possono influenzare le attività e gli obiettivi dell’Azienda. Le attività della Società che possono presentare un rischio di corruzione si ritiene siano le seguenti:

Area di rischio	Attività	Rischio		Misure di prevenzione		
		Tipologia	Valutazione	Realizzate 2018	Previste 2019	Previste 2020
Assunzione e progressione del personale (AREA DI RISCHIO COMUNE E OBBLIGATORIA)	Assunzione mediante selezione pubblica	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la selezione pubblica	Medio	Applicazione di idonee misure per la selezione del personale da assumere	Conferma e potenziamento degli interventi attuati	Conferma e potenziamento degli interventi attuati
Affidamento di lavori, servizi e forniture (AREA DI RISCHIO COMUNE E OBBLIGATORIA)	Attività di scelta del contraente	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la selezione del contraente	Medio	Applicazione di idonee misure per la selezione dei fornitori; Richiesta preventivi ad un congruo numero di fornitori; Sensibilizzazione	Conferma e potenziamento degli interventi attuati	Conferma e potenziamento degli interventi attuati

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

				delle figure professionali coinvolte.		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (AREA DI RISCHIO COMUNE E OBBLIGATORIA)	Pagamenti	Scarso controllo nella gestione dei pagamenti	Medio	Controllo trimestrale delle schede contabili dei fornitori da parte del responsabile dell'Ufficio Amministrativo. Sensibilizzazione delle figure professionali coinvolte	Controllo trimestrale delle schede contabili dei fornitori da parte del responsabile dell'Ufficio Amministrativo. Sensibilizzazione delle figure professionali coinvolte	Controllo trimestrale delle schede contabili dei fornitori da parte del responsabile dell'Ufficio Amministrativo. Sensibilizzazione delle figure professionali coinvolte
Provvedimenti di solidarietà sociale (AREA DI RISCHIO COMUNE E OBBLIGATORIA)	Erogazioni liberali	Scarso controllo sugli enti richiedenti l'erogazione	Alto	Applicazione di idonee misure per la richiesta di erogazioni liberali; Criteri di priorità nella scelta; Sensibilizzazione delle figure professionali coinvolte.	Conferma e potenziamento degli interventi attuati	Conferma e potenziamento degli interventi attuati
Provvedimenti relativi ad acquisti farmaci e parafarmaci diretti da grossisti e aziende produttrici (AREA DI RISCHIO COMUNE OBBLIGATORIA)	Pagamenti	Scarso controllo nella gestione dei pagamenti	Alto	Applicazione di idonee misure per la gestione degli acquisti; Indicazione dei criteri di priorità nella scelta dei prodotti; Sensibilizzazione delle figure professionali coinvolte.	Conferma e potenziamento degli interventi attuati	Conferma e potenziamento degli interventi attuati
Provvedimenti relativi alle gestione delle giacenze di farmaci e parafarmaci (AREA DI RISCHIO COMUNE OBBLIGATORIA)	Gestione giacenze magazzino	Scarso controllo nella gestione delle giacenze	Alto	Applicazione di idonee misure per il controllo della gestione delle giacenze di magazzino; Indicazione dei criteri controllo e di segnalazione attraverso controlli: mensili trimestrali e biennali; Sensibilizzazione delle figure	Conferma e potenziamento degli interventi attuati	Conferma e potenziamento degli interventi attuati

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

				professionali		
Provvedimenti relativi ad omaggi e regalie (AREA DI RISCHIO COMUNE E OBBLIGATORIA)	Acquisti di omaggi	Scarso controllo nella gestione degli acquisti di omaggi	Alto	Applicazione di misure idonee per la scelta e selezione degli omaggi Sensibilizzazione delle figure professionali	Conferma e potenziamento degli interventi attuati	Conferma e potenziamento degli interventi attuati

11.4 Formazione, controllo e prevenzione del rischio

I dipendenti che, direttamente o indirettamente, svolgono un'attività all'interno delle Farmacie Comunali, indicate ai sensi dell'art. 3 come a rischio di corruzione, dovranno partecipare ad un programma formativo.

Il Responsabile individua i dipendenti che hanno l'obbligo di partecipare a tale programma e ne definisce i contenuti.

Il programma in parola, dovrà, comunque, approfondire le norme penali in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione ed i particolare i contenuti della Legge 190/2012 e ss.mm.ii.

11.5 Obblighi informativi

Tutti i collaboratori di Farmavaldarno partecipano al procedimento di gestione del rischio e sono tenuti ad osservare le misure contenute nel P.T.P.C.

E' fatto obbligo a ciascun collaboratore di segnalare gli eventuali comportamenti scorretti al RPC.

11.6 Rotazione degli incarichi

Le ridotte dimensioni di Farmavaldarno, in particolare della struttura amministrativa, non consentono in alcun modo di procedere ad una rotazione degli incarichi in misura strutturata e continuativa; tuttavia, laddove possibile viene adottata una segregazione di funzioni che consenta di diversificare le autorizzazioni di spesa per livelli quantitativi.

11.7 Monitoraggio

L'implementazione del Piano deve essere accompagnata da una costante verifiche della pertinenza ed efficacia dell'azione.

L'attività di monitoraggio consente di individuare eventuali nuovi rischi insorti e di analizzare l'evolversi di quelli già identificati, facendo si che il Piano rappresenti un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che si vanno via via evolvendo alla luce dei feedback che emergeranno in fase attuativa.

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

11.8 Obblighi di informazione e flusso di informazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Come previsto dal P.N.A., saranno predisposti appositi obblighi e specifici flussi informativi nei confronti degli organismi vigilanti. Il piano, a seguito dell'approvazione annuale, sarà trasmesso al Consiglio di Amministrazione che ne darà conto nella relazione annuale del Presidente. Inoltre, in caso vengano rilevati difformità nell'attuazione od illeciti di qualsiasi natura, ne sarà data tempestiva comunicazione ai soci.

11.9 Procedure di monitoraggio ed aggiornamento del piano

Il presente piano sarà aggiornato annualmente e sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno o entro la diversa scadenza stabilita dalle autorità competenti.

Il monitoraggio del piano sarà effettuato costantemente e comunque secondo le scadenze indicate nei regolamenti interni adottati ai sensi del D.lgs 231/01; inoltre, prima dell'approvazione del nuovo piano, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza predisporrà apposita relazione annuale di monitoraggio, che sarà allegata al nuovo piano annuale.

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

**PARTE IV
MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA (PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E PER L'INTEGRITA')**

**Seconda applicazione
2019-2020-2021**

12. TRASPARENZA E FLUSSI INFORMATIVI VERSO LE AMMINISTRAZIONI VIGILANTI

12.1 Misure di trasparenza

Farmavaldarno S.p.A. applica, nelle parti compatibili, le misure di trasparenza previste dal D.Lgs. 33/2013 (come modificato dall'art. 24-bis del D.L. 90/2014 e ss.mm.ii.), secondo le indicazioni emanate dalle competenti autorità.

In particolare vengono pubblicate, mediante apposito collegamento alla sezione "Società Trasparente" del proprio sito internet le sottosezioni di primo livello previste dall'allegato al D.Lgs. 33/2013, con le informazioni e/o i documenti richiesti in esito alla normativa applicabile sempre che ciò non contrasti con altre normative europee e nazionali.

12.2 Il Responsabile della trasparenza

In esito alle dimensioni particolarmente ridotte Farmavaldarno, alla struttura organizzativa estremamente contenuta e alla natura dell'attività esercitata, si ritiene di individuare il Responsabile della trasparenza nella persona del **Dr. Sauro Rofani**, già Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per svolgere in modo unitario il ruolo di RPCT.

12.3 Obblighi di informazione e flusso di informazioni nei confronti dell'organismo di vigilanza

Come previsto per il P.N.A., costituendo il presente Programma, sezione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 stesso, saranno predisposti analoghi flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Il Programma, a seguito dell'approvazione annuale, sarà trasmesso a tutti i soci. Inoltre, in caso vengano rilevati difformità nell'attuazione od illeciti di qualsiasi natura, ne sarà data tempestiva comunicazione ai soci e al Collegio Sindacale.

12.4 Procedure di monitoraggio ed aggiornamento del Programma

Le procedure di monitoraggio ed aggiornamento del presente Programma, per le motivazioni indicate al punto che precede, seguiranno la tempistica e le modalità previste per il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

PARTE SPECIALE A
REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

1. Le fattispecie dei delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs.231/01)

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01 agli artt. 24 e 25.

1.1 Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li si destina alle predette finalità.

Il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, in quanto il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto: ad esempio, si utilizzano dei fondi ricevuti per finalità di formazione e di aggiornamento per coprire delle spese di rappresentanza.

Il reato può quindi configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato, lecitamente o meno, nel successivo momento in cui i fondi ottenuti dovessero venire destinati per finalità diverse, da quelle per le quali erano stati erogati.

Si osservi che è sufficiente, ad integrare la fattispecie in esame, la semplice destinazione, anche parziale, della somma ottenuta a finalità diverse, da quelle per le quali si sono ottenute le somme, a prescindere dalla eventualità che l'attività programmata possa essere stata comunque svolta.

1.2 Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art.316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si conseguono indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

1.3 Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

L'ipotesi di reato in esame (articolo 640 comma 2 n.1) del codice penale, richiamata dall'articolo 24 D. Lgs n. 231/2001, si caratterizza per la falsa rappresentazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale, da parte della Pubblica Amministrazione: esempio tipo è dato dalla produzione alla P.A. di documenti falsi, attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, ovvero per ottenere licenze o autorizzazioni.

In particolare, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, ci si procura, per sé o per altri, un ingiusto profitto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

1.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

1.5 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

E' opportuno evidenziare come la frode informatica (art. 640-ter del codice penale: *...alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi*), per i fini in esame, assuma rilievo solo se realizzata a danno della Pubblica Amministrazione. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Si tratta di una tipologia di reato che, pur essendo ancora relativamente infrequente, è però destinata a trovare sempre maggiore diffusione in futuro, in parallelo con la crescita della informatizzazione.

1.6 Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando un pubblico ufficiale, o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

E' estremamente raro che, in seguito al reato di concussione commesso da tali soggetti, venga coinvolto, in termini di responsabilità amministrativa, il loro ente di appartenenza: tali persone commettono infatti il reato, abusando della propria posizione nell'ambito dell'ente, a vantaggio delle proprie tasche, non certo nell'interesse o a vantaggio dell'ente (condizione che è invece necessaria, ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs n. 231/2001, perché l'ente possa essere considerato responsabile).

Più frequenti sono i casi in cui l'ente potrebbe essere chiamato a rispondere per concorso nel reato di concussione: si pensi, a titolo di esempio, al caso di una società di servizi, specializzata

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

nell'ambito fiscale, che segnali le magagne delle aziende proprie clienti ad un funzionario dell'Agenzia delle entrate che, abusando del proprio ruolo, estorca denaro dalle imprese segnalate e lo divida con la società di servizi stessa.

1.7 Corruzione (art. 318 e segg. c.p.)

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco (mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale, o dell'incaricato del pubblico servizio, senza trarre alcun vantaggio).

Tuttavia, in generale, l'interesse ed il vantaggio perseguito è esclusivo dei soggetti coinvolti, non certo nell'interesse dell'ente (condizione che è invece necessaria, ai sensi dell'articolo 5 del D Lgs n. 231/2001, perché l'ente possa essere considerato responsabile).

Di conseguenza, è in generale raro che, in seguito al reato di corruzione passiva commesso da tali soggetti, il loro ente di appartenenza venga coinvolto, in termini di responsabilità amministrativa.

Tuttavia, non si può escludere che si verifichino corruzioni passive che generano responsabilità nell'ente, con particolare riferimento ai soggetti di diritto privato o agli enti pubblici economici la cui attività è, in tutto o in parte, da considerare come pubblica funzione o pubblico servizio: può essere, ad esempio, il caso di una banca di diritto privato, che svolge una pubblica funzione allorché riscuote le imposte, rilasciando documentazione certificativa dell'avvenuto versamento.

I reati di corruzione compiuti dai soggetti corrotti

1.8 Corruzione per atto d'ufficio (art. 318 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando un pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, o per un atto d'ufficio da lui già compiuto, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.

1.9 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. e 319 bis c.p. – circostanze aggravanti)

Tale ipotesi di reato si configura quando un pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

1.10 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando un pubblico ufficiale che, al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa:

- per compiere un atto del suo ufficio, o per un atto d'ufficio da lui già compiuto;
- o per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio;
- ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

I reati di corruzione compiuti dai soggetti corruttori

1.11 Corruzione per atto d'ufficio (art. 318 c.p. e 321 c.p.)

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Tale ipotesi di reato si configura nel dare o promettere, ad un pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio, per compiere un atto del suo ufficio, o per un atto d'ufficio da lui già compiuto, una retribuzione che non gli è dovuta, in denaro od altra utilità.

1.12 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319, 319 bis e 321 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel dare o promettere, al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio, denaro o altra utilità, per omettere o ritardare, o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

1.13 Corruzione in atti giudiziari (319 ter e 321 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura, al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, nel dare o promettere al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità, a titolo di retribuzione non dovuta:

- per compiere un atto del suo ufficio, o per un atto d'ufficio da lui già compiuto;
- o per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio;
- ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

I reati di istigazione alla corruzione compiuti da chi tenta di corrompere

1.14 Istigazione alla corruzione per compiere un atto d'ufficio (322 c.p., comma 1)

Tale ipotesi di reato si configura nell'offrire o promettere denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

1.15 Istigazione alla corruzione per omettere o ritardare un atto d'ufficio (322 c.p., comma 2)

Tale ipotesi di reato si configura nell'offrire o promettere denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

I reati di istigazione alla corruzione compiuti dal potenziale corrotto

1.16 Istigazione alla corruzione per compiere un atto d'ufficio (322 c.p., comma 3)

Tale ipotesi di reato si configura allorquando un pubblico ufficiale, o un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato, per compiere un atto del suo ufficio, o per un atto d'ufficio da lui già compiuto.

1.17 Istigazione alla corruzione per omettere o ritardare un atto d'ufficio (322 c.p., comma 4)

Tale ipotesi di reato si configura allorquando un pubblico ufficiale, o un incaricato di un pubblico servizio sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità, da parte di un privato, per omettere o ritardare, o per avere omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

2. Principi di comportamento e direttive per la prevenzione dei rischi

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

I rapporti tra Farmavaldarno e la Pubblica Amministrazione, devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza e verificabilità.

I soggetti potenzialmente coinvolti nei processi societari "a rischio reato" sono tenuti al rispetto delle regole di comportamento qui di seguito indicate.

Sono espressamente vietati:

- la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, l'impropria influenza e l'indebita ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, le decisioni della controparte, comprese quelle di coloro che agiscono per conto di Istituzioni Pubbliche;
- tutti i comportamenti diretti a generare qualsiasi opportunità di impiego o altra forma di collaborazione e/o possibilità commerciali ed ogni altra attività che possa avvantaggiare, a titolo personale, il rappresentante di Istituzioni Pubbliche, sia in Italia che all'estero;
- le offerte o le promesse di denaro o di beni o di altre utilità (in qualunque forma e modo) a rappresentanti, dirigenti, funzionari o dipendenti di Istituzioni Pubbliche e comunque a soggetti qualificabili come Pubbliche Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, o a loro parenti, sia italiani che di altri Paesi, anche in modo indiretto e/o per interposta persona, salvo che si tratti di doni o di beni o di altre utilità di modico valore e siano di natura appropriata, conformi agli usi vigenti nel particolare contesto normativo e sociale ed alle applicabili leggi e sempre che tali doni, beni od altre utilità non possano essere intesi od interpretati come rivolti alla ricerca di favori;
- l'accettazione per sé o per altri di offerte o promesse di denaro o di beni o di altre utilità per promuovere o favorire interessi di terzi nei rapporti con Farmavaldarno S.p.A.;
- le offerte o l'accettazione di qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere o concedere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con Pubbliche Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- le azioni finalizzate a sollecitare o ad ottenere da Istituzioni Pubbliche informazioni riservate al di là di quanto consentito dalla legge;
- elargire denaro o altre utilità a collaboratori esterni non previsti dal contratto intercorrente fra le parti o dal tipo di incarico svolto da tali soggetti;
- effettuare prestazioni in favore di consulenti e di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto contrattuale con gli stessi;
- esibire dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni volutamente artefatti o incompleti agli organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri;
- esibire dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni volutamente artefatti o incompleti per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche o contributi o finanziamenti agevolati.

Sono inoltre espressamente vietati:

- i pagamenti illeciti fatti direttamente da enti italiani o da loro dipendenti, sia i pagamenti illeciti fatti tramite persone che agiscono per conto di tali enti sia in Italia che all'estero;
- le offerte o l'accettazione di qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
- la rappresentanza da parte di un consulente o da altro soggetto "terzo" quando si possano creare conflitti d'interesse;

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

- la valutazione e/o la proposta di opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la PA;
- le azioni finalizzate a sollecitare o ad ottenere da Istituzioni Pubbliche informazioni riservate al di là di quanto consentito dalla legge;

Gli Organi Sociali, gli amministratori, i dipendenti e Farmavaldarno S.p.A. nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, nell'ambito delle attività da essi svolte, devono rispettare, tra gli altri, le regole di comportamento di seguito indicate.

In particolare, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono essere rispettati i seguenti principi di controllo:

- tutte le comunicazioni indirizzate alla Pubblica Amministrazione, ivi comprese le richieste indirizzate alla Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di provvedimenti relativi alle attività di Farmavaldarno S.p.A. devono essere sottoscritte da persona munita di poteri di rappresentanza della Società in forza di idonea procura;
- in caso di visite ispettive da parte della Pubblica Amministrazione, è fatto obbligo di avvertire il diretto Responsabile e fornire agli ispettori tutta la documentazione richiesta;
- il personale della Società deve garantire sempre la tracciabilità delle operazioni effettuate e dei processi decisionali intercorsi attraverso un'accurata archiviazione della documentazione risultante dai contatti con la PA e/o clienti pubblici;
- gestire in modo trasparente e univoco qualsiasi rapporto professionale instaurato con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- non effettuare alcun tipo di pagamento in natura;
- effettuare dichiarazioni a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, contenenti solo elementi autentici e accurati;
- adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività aziendale;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso – con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
- riferire prontamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

PARTE SPECIALE B

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. Le fattispecie dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/01 - D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008)

L'art. 9 legge 3 agosto 2007, n. 123, ha esteso l'ambito applicativo della responsabilità da reato degli enti alla materia degli infortuni sul lavoro, inserendo nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-septies entrato in vigore il 25 agosto 2007, che sancisce la responsabilità degli enti per i delitti di lesioni colpose gravi (art. 590 comma 3 c.p.) e di omicidio colposo (art. 589 c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche.

Successivamente l'art. 300 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 di attuazione della legge n. 123/2007 (informalmente chiamato Testo unico sulla sicurezza) ha, a sua volta, modificato i profili sanzionatori della responsabilità dell'ente da omicidio colposo e da lesioni gravi e gravissime derivanti dalla violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro modulando la sanzione a carico dell'ente in ragione della gravità delle violazioni e distinguendo tra il reato di lesioni e il reato di omicidio colposo.

1.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto. Tuttavia, la fattispecie delittuosa inserita nel D.Lgs. 231/01 riguarda unicamente le ipotesi in cui l'evento-morte sia stato determinato non già da colpa di tipo generico, e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza, bensì da colpa specifica, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

da tre mesi a un anno.

1.2 Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c. 3 c.p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

La lesione può essere grave e come tale si definisce:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, o una malattia che determini un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione diviene addirittura gravissima quando si verifica:

una malattia certamente o probabilmente insanabile

la perdita di un senso

la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, una permanente e grave difficoltà della favella

la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

2. Principi di comportamento e direttive per la prevenzione dei rischi

I soggetti potenzialmente coinvolti nei processi societari “a rischio reato” sono tenuti a rispettare il divieto di vendere, noleggiare e/o concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Gli Appaltatori devono:

- a) garantire la propria idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da svolgere in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- b) recepire dal Datore di Lavoro informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- c) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- d) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente tra loro anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

I Progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Gli Installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

I Soggetti Apicali e i Soggetti sottoposti sono tenuti ad assicurarsi del rispetto di tali prescrizioni.

PARTE SPECIALE C

REATI SOCIETARI

1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/01)

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01 all'art. 25-ter.

1.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Il reato si realizza nei casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci o i liquidatori espongano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica patrimoniale o finanziaria della società con *intenzione* di ingannare i soci o il pubblico, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla medesima situazione *in modo idoneo* ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Si precisa che la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società; la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

1.2 False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

Il reato di cui all'art. 2622 c.c. è integrato nel caso in cui a seguito della tenuta di una delle condotte previste dall'art. 2621 c.c. si cagioni un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Tale reato è procedibile a querela salvo che riguardi società quotate, nel qual caso è procedibile d'ufficio.

1.3 Falso in prospetto (art. 2623 c.c.): reato abrogato

L'art. 173bis nel D.Lgs 58/1998 (introdotto dall'art. 35 della L. 262/2005) prevede l'ipotesi gemella, ma il D.Lgs 231/01 non ne opera alcun richiamo, con conseguente inapplicabilità.

1.4 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.): reato abrogato

L'art. 174 bis nel D.Lgs 58/1998 (introdotto dall'art. 35 della L. 262/2005) prevede un ipotesi speciale del reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione allorquando trattasi (fra le altre) di società con azioni quotate o da queste controllate, stabilendo per tali società un regime sanzionatorio distinto da quello disciplinato dall'art. 2624 c.c., con la conseguente inapplicabilità del D.L.gs 231/01.

1.5 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

La responsabilità amministrativa della società si viene a configurare solo se l'attività degli amministratori, finalizzata ad impedire il controllo, ha cagionato un danno ai soci, con la conseguenza che la condotta in esame viene a configurare un reato, come dispone il secondo comma dell'articolo 2625 c.c. In assenza di danno, invece, il primo comma dell'articolo 2625 c.c. prevede che la condotta degli amministratori sia punita in via amministrativa, non penale, per cui non sorge alcuna responsabilità della società, non essendovi commissione di reato societario.

1.6 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Ai sensi dell'articolo 2626 del codice civile, il reato colpisce l'indebita restituzione dei conferimenti sia nei casi in cui vi sia una simulazione: ad esempio l'assemblea, su proposta degli amministratori, delibera la compensazione di un debito fittizio della società, verso il socio, con il credito da conferimento che la prima vanta verso il secondo che nei casi in cui la restituzione avvenga senza simulazione, quindi diminuendo il patrimonio netto della società, al di fuori delle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale, previste ad esempio dall'articolo 2445 del codice civile.

1.7 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si deve evidenziare che la restituzione alla società degli utili, o la ricostituzione delle riserve, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, dell'esercizio nel quale è avvenuta la ripartizione illecita, estingue il reato, e di conseguenza la responsabilità amministrativa della società.

1.8 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta illecita, si estingue il reato, e di conseguenza la responsabilità amministrativa della società.

1.9 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il reato, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni, attuate in violazione delle disposizioni di legge, che

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

cagionino danno ai creditori: il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato, e di conseguenza la responsabilità amministrativa della società.

1.10 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

1.11 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

1.12 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

La condotta in oggetto, sanzionata dall'articolo 2636 del codice civile, consiste nel raggiungere la maggioranza in assemblea con atti simulati o con frode, allo scopo di conseguire un ingiusto profitto: ad esempio, gli amministratori predispongono apposita documentazione, falsa o comunque alterata, ai fini della deliberazione dell'assemblea su uno specifico ordine del giorno.

Tale documentazione è in grado di influenzare la maggioranza dei soci e determina, come tale, la volontà dell'assemblea in sede di deliberazione.

Resta fermo, anche secondo la giurisprudenza consolidata, che il reato non si verifica allorché, anche in assenza di una condotta illecita degli amministratori, la maggioranza sarebbe stata ugualmente raggiunta.

Si evidenzia come, generalmente, il reato in esame venga commesso per realizzare un interesse di parte, non l'interesse della società: sono quindi rari i casi in cui è ravvisabile una responsabilità amministrativa a carico di quest'ultima.

1.13 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie si concretizza allorché si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

1.14 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Questa figura di reato, prevista dall'articolo 2638 del codice civile, risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime. Viene così completata la tutela penale dell'informazione societaria, nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali (Consob, Banca d'Italia, Isvap).

1.15 Corruzione tra privati (art. 2635 c. 3 c.c.)

Il reato in esame si configura allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori ovvero chi è sottoposto alla direzione alla vigilanza di uno dei soggetti indicati precedentemente, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società. La pena prevista è la reclusione da uno a tre anni per i soggetti indicati al primo comma e fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza.

Inoltre, il reato si configura nelle ipotesi in cui taluno dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate. Tale caso è il solo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa delle società in quanto è espressamente richiamato dall'art.25^{ter} del d.lgs.231/01.

Tale articolo sanziona «gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società». È prevista una pena più lieve se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. È punibile, assieme al corrotto anche il corruttore ovvero chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate.

1.16 Estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c.)

Per i reati di cui trattasi, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o funzione.

Si tratta di reati "propri", cioè di reati che possono sussistere se commessi da soggetti che ricoprono determinate qualifiche indicate dalla Legge: Amministratori, Direttori Generali, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci o Liquidatori della società. Tuttavia, è possibile che sussista una responsabilità della società anche qualora la condotta illecita sia posta in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili di direzione e/o funzione oppure da subalterni di questi ultimi. Infatti, la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/01 degli Enti opera:

a) se il reato configurato è commesso da Amministratori, Direttori Generali, Dirigente preposto, Sindaci o Liquidatori della società, e viene provato l'interesse della società nell'effettuazione dell'illecito;

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

b) se il reato configurato è commesso da dipendenti o altre persone soggette alla vigilanza degli Amministratori, Direttori Generali, Dirigente preposto, Sindaci o Liquidatori della società, se viene provato l'interesse della società nell'effettuazione dell'illecito ed, inoltre, il mancato esercizio di un'adeguata attività di controllo.

2. Principi di comportamento e direttive per la prevenzione dei rischi

I soggetti potenzialmente coinvolti nei processi societari "a rischio reato" devono evitare di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01.

Di conseguenza, i soggetti sopra indicati hanno l'espreso obbligo di:

a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. A tale riguardo, deve essere loro cura, a titolo esemplificativo, astenersi da:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti informativi o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

b) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. In particolare, è fatto divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserve legalmente non distribuibili;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società eventualmente controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

c) assicurare e salvaguardare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. A tale riguardo, a titolo esemplificativo, devono astenersi da:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Organo di controllo o della società di revisione contabile, o comunque di altri soggetti incaricati di attività di controllo;

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società;
- d) tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e informazione;
- e) evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari. A tale riguardo, è fatto divieto, a titolo esemplificativo, di pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati, ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- f) effettuare con tempestività, correttezza, trasparenza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza esercitate dagli organi di controllo. In particolare, a tale riguardo, è fatto divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte vigilanza della Pubblica Amministrazione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- g) improntare le attività e i rapporti con i terzi alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- h) adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività aziendale;
- i) definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso – con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
- j) riferire prontamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Sono, in particolare, espressamente vietati:

- la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, l'impropria influenza e l'indebita ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, le decisioni della controparte e/o lo svolgimento di un corretto rapporto;
- le offerte o le promesse di denaro o di beni o di altre utilità (in qualunque forma e modo) a amministratori, dirigenti, sindaci o dipendenti di Società terze, o a loro parenti, anche in modo indiretto e/o per interposta persona, salvo che si tratti di doni o di beni o di altre utilità di modico valore e siano di natura appropriata, conformi agli usi vigenti nel particolare contesto normativo e sociale ed alle applicabili leggi e sempre che tali doni, beni od altre utilità non possano essere intesi od interpretati come rivolti alla ricerca di favori;
- i pagamenti illeciti fatti direttamente da società fornitrici/clienti, e i pagamenti illeciti fatti tramite persone che agiscono per conto di tali enti sia in Italia che all'estero;
- la valutazione e/o la proposta di opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della controparte a titolo personale nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale;
- l'effettuazione di pagamenti in natura.

Per ogni operazione contabile deve inoltre essere conservata agli atti sociali un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

- a. l'agevole ricostruzione delle registrazioni contabili;
- b. l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- c. la ricostruzione accurata dell'operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Le operazioni o i fatti gestionali sensibili e/o rilevanti deve essere documentati, coerenti e congrui, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione).

PARTE SPECIALE D REATI DI CRIMINALITA' INFORMATICA

Le fattispecie dei reati di "criminalità informatica" (art. 24-bis del D.Lgs. 231/01)

La legge n. 48/2008 di ratifica della Convenzione sulla criminalità informatica ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. **24-bis**, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai **reati di "Criminalità Informatica"**.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01 all'art. 24-bis.

1.1 Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art.491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

1.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

1.3 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Il delitto è commesso da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

1.4 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Commette il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

informatici.

1.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al capoverso che precede.

1.6 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Compie il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

1.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere.

1.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

1.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 - bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

1.10 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Il delitto è commesso se il fatto di cui all'art. 635 - quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

1.11 Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Commette il delitto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

2. Principi di comportamento e direttive per la prevenzione dei rischi

I soggetti potenzialmente coinvolti nei processi societari "a rischio reato" devono evitare di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o combinatamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (24-bis del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza informatica si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che la Società si pone sono i seguenti:

- **Integrità:** garanzia che ogni dato aziendale sia realmente e completamente rappresentativo, in maniera oggettiva e senza interpretazioni, dei contenuti a cui si riferisce. Tale obiettivo si persegue tramite l'adozione di opportune contromisure che impediscano alterazioni incidentali o intenzionali che ne possono mutare il significato originale o, in alternativa, forniscano la possibilità di rilevare la suddetta alterazione del dato e di recuperare il dato integro.
- **Riservatezza:** garanzia che un dato aziendale venga reso disponibile solamente alle applicazioni ed agli utenti incaricati e autorizzati al suo utilizzo;
- **Disponibilità:** garanzia di reperibilità dei dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi aziendali e di rispetto delle norme (di legge e non) che impongono la conservazione storica o determinati livelli di servizio.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, le seguenti norme di comportamento con riferimento ai soggetti sopra indicati:

- a) divieto di alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- b) divieto di accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- c) divieto di accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;
- d) divieto di detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- e) divieto di detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- f) divieto di svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- g) divieto di svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

- h) divieto di installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- i) divieto di svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- j) divieto di svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- k) divieto di distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- l) divieto di utilizzare, sfruttare, diffondere o riprodurre indebitamente a qualsiasi titolo, in qualsiasi forma, a scopo di lucro o a fini personali opere dell'ingegno di qualsiasi natura coperte dal diritto d'autore;

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione;
- segnalare prontamente al Responsabile il furto, il danneggiamento o lo smarrimento di tali strumenti;
- evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso;
- evitare di trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC;
- evitare l'utilizzo di passwords di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile;
- evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- impiegare sulle apparecchiature della società solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'azienda stessa;
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della società;

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

PARTE SPECIALE E
REATI IN MATERIA DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI
PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO – REATI
CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1. Delitti in tema di “falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni distintivi” e i delitti contro l'industria e il commercio (artt. 25-bis e 25- bis 1 del D.Lgs. 231/01)

Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dall'art. 25-bis del D.Lgs. 231/01 e, in particolare, i **delitti in tema di falsità di segni distintivi** (artt. 473 e 474 c.p.) introdotti dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, art.15, comma 7:

1.1 Contraffazione, alterazione o uso di marchio, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 del codice penale)

L'art. **473 c.p.**, riformulato ad opera della l. n. 99 del 2009, sanziona penalmente al suo **I comma** chiunque, potendo conoscere del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di marchi o segni contraffatti alterati, nonché, al suo **II comma**, chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere incorso nella contraffazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

1.2 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 del codice penale)

La disposizione di cui **all'art. 474 c.p.**, anch'essa riscritta, come la precedente, in forza della l. n. 99 del 2009, sanziona penalmente al suo **I comma** *chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti all'art. 473, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.*

Al **II comma** del medesimo articolo viene punito altresì, *chiunque, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al I comma.*

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, art.15, comma 7 ha inoltre introdotto l'**art. 25-bis 1 del D.Lgs. 231/01**, rubricato “**Delitti contro l'industria e il commercio**”, le cui singole fattispecie sono di seguito descritte:

1.3 Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

La fattispecie di reato *punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.*

1.4 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis.)

La norma incriminatrice, introdotta nel codice penale dall'art. 8 della legge n. 646 del 1982, punisce *chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza (artt. 2595-2601 c.c.) con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di*

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

1.5 Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La norma incriminatrice punisce chiunque ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

1.6 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

L'incriminazione ha natura sussidiaria poiché è destinata a operare “qualora il fatto non costituisca un più grave delitto”.

1.7 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Commette tale delitto chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

1.8 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Commette tale delitto chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza e qualità dell'opera o del prodotto, se il fatto non costituisce più grave reato.

1.9 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter)

*La norma è di recentissima introduzione (Legge n. 99/2009); il **I comma** prevede la perseguibilità, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., di chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.*

1.10 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater)

*L'articolo in esame, come il precedente, è stato introdotto nel codice penale dalla l. n. 99 del 2009 e sanziona, al suo **I comma**, chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.*

*Lo stesso articolo punisce inoltre al **II comma** chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*

2. Principi di comportamento e direttive per la prevenzione dei rischi

I soggetti potenzialmente coinvolti nei processi societari “a rischio reato” devono evitare di:

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-bis e 25 bis n.1 del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

1. contraffare o alterare marchi o segni distintivi di prodotti industriali;
2. mettere in circolazione sul mercato nazionale o estero prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
3. porre in vendita o mettere in circolazione - anche per il tramite di messaggi pubblicitari e telepromozioni - prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto;
4. trasmettere informazioni menzognere in danno di terzi potenziali concorrenti;
5. realizzare qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di concorrenti.

PARTE SPECIALE F
REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E
IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA
ILLECITA

1. Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies D.Lgs. 231/01 - D.Lgs. 231/2007)

In sede di recepimento della direttiva 2005/60/CE, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, il comma 3 dell'articolo 63 del D. Lgs n. 231/2007 ha inserito nell'ambito del D. Lgs n. 231/2001 l'articolo 25 octies, che ha attratto nell'ambito della responsabilità amministrativa di società ed enti i reati di:

- ricettazione (articolo 648 c.p.)
- riciclaggio (articolo 648 bis c.p.)
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648 ter c.p.).

Caratteristica comune, affinché possano configurarsi tali reati, è che chi ha posto in essere la condotta criminosa non abbia concorso nel reato – base (ad esempio, furto, rapina, truffa, usura, traffico di stupefacenti, eccetera), dal quale sono scaturiti il denaro o i beni oggetto di ricettazione, riciclaggio o reimpiego.

Ne consegue che la responsabilità amministrativa della società o dell'ente non sorge se la persona, ad essa appartenente, pone in essere le condotte di ricettazione, riciclaggio o reimpiego di denaro o beni provenienti da reati che ha direttamente compiuto, o che ha concorso a compiere.

Come precisa il paragrafo 3 dell'articolo 3 Direttiva 2005/60/CE, con il termine di beni (o proventi) del reato si intendono i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti legali, in qualsiasi forma compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi.

1.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)

L'art. 648 c.p. incrimina chi “fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”.

Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità “anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

1.2 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale reato consiste nel fatto di chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”. Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

1.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

È il reato commesso da “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto”.

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine “impiegare”, di accezione più ampia rispetto a “investire” che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di “usare comunque”. Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla “ripulitura” dei capitali illeciti.

2. Principi di comportamento e direttive per la prevenzione dei rischi

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

I soggetti potenzialmente coinvolti nei processi societari "a rischio reato" devono evitare di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art.25 *octies* del d.lgs. 231/2001, artt.3 e 10 della legge 16 marzo 2006 n.146);

- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, per i soggetti sopra indicati l'obbligo del rispetto delle regole di comportamento qui di seguito indicate nella gestione dei rapporti con i privati e con le controparti commerciali italiane e/o estere:

- le operazioni commerciali e finanziarie devono essere concluse da soggetti dotati di idonee deleghe e/o procure;
- le operazioni contabili devono essere perfettamente tracciabili, nel pieno rispetto delle procedure contabili disposte dalla Società (obbligo di registrazione e conservazione di tutte le operazioni contabilmente rilevanti);
- sono in generale vietate operazioni finanziarie e/o commerciali con controparti che utilizzano strutture societarie opache e/o che impediscono l'identificazione univoca dell'assetto societario (proprietà) e/o dei reali beneficiari dell'operazione;
- le transazioni finanziarie significative con trust, società anonime e strutture giuridiche volte a celare l'assetto societario e le relative modifiche in anagrafica (inserimento e modifica), figurano tra gli indici di anomalia suscettibili di essere portati all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza;
- in caso di visite ispettive e/o richieste di informazioni da parte di Autorità investigative in merito ad indagini in materia di riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, è fatto obbligo di avvertire gli Amministratori e l'Organismo di Vigilanza e fornire alle Autorità tutta la documentazione richiesta;
- eventuali operazioni di triangolazione, figurano tra gli indici di anomalia suscettibili di essere portati all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza;
- la segnalazione di ogni ulteriore operazione sospetta deve essere riportata all'Organismo di Vigilanza, ed al Consiglio di Amministrazione.

In aggiunta, ai fini dell'attuazione dei comportamenti indicati:

- nell'ambito dei rapporti con i terzi destinatari del presente Modello deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- deve essere verificata l'attendibilità commerciale e professionale di clienti, fornitori e partner commerciali e finanziari (anche esteri), sulla base di alcuni indici rilevanti (dati pubblici, come protesti, procedure concorsuali, ecc.);
- devono essere predeterminati i requisiti minimi per la scelta dei fornitori e Partner;
- deve essere garantita la verifica sulla regolarità degli incassi ricevuti e dei pagamenti effettuati da/a tutte le controparti, siano esse nazionali e/o straniere, con riferimento alla piena coincidenza tra il soggetto cui è intestato l'ordine/contratto e il soggetto che eroga/incassa le relative somme;
- deve essere assicurata, con riferimento agli incassi/pagamenti da/verso terzi ed in generale con riferimento ai flussi finanziari aziendali, l'attuazione di controlli sia formali che sostanziali che tengano conto della sede legale della società controparte (es. Paesi a rischio

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

terrorismo, Paradisi fiscali ecc), degli istituti di credito utilizzati, dell'eventuale utilizzo di schermi societari o di strutture fiduciarie;

- deve essere oggetto di controllo il rispetto delle soglie per i pagamenti in contanti, o dell'uso di libretti al portatore o anonimi, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 231/2007 e successive modificazioni e integrazioni (Legge Antiriciclaggio).
- devono essere determinati i criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint venture e verificata la congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint venture.

PARTE SPECIALE G

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. Le fattispecie dei reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del D.Lgs. 231/01)

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01 all'art. 25-novies introdotto in data 23 luglio 2009 dalla legge n. 99, art 15.

1.1 Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art.171, l. 633/1941 comma 1, lett a-bis).

Il delitto di cui art.171,comma 1, lett a-bis, punisce la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa. La norma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, Dal punto di vista soggettivo, basta a configurare il reato, il dolo generico, ovvero la coscienza e la volontà di porre in essere la condotta descritta dalla norma.

Nel caso i reati di cui sopra siano commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione si applica l'art.171, l.633/1941 comma 3.

1.2 Abusiva duplicazione, per trarne profitto di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art.171-bis l. 633/1941 comma 1)

Il comma è volto a tutelare penalmente il c.d software, punendo l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi di elaboratore, ma anche l'importazione, la distribuzione, la vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; è altresì punita la predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di programma per elaboratori. La condotta consiste soprattutto nella abusiva duplicazione, essendo prevista la rilevanza penale di ogni condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di lucro.

La seconda parte del comma indica le altre condotte che possono integrare il reato de quo; l'importazione, la distribuzione, la vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi pirata. Si tratta di condotte caratterizzate dall'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale. Infine, nell'ultima parte del comma, il legislatore ha inteso inserire una norma volta ad anticipare la tutela penale del software, punendo condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma di elaboratori. Sul piano soggettivo, tutte le condotte sono caratterizzate dal dolo specifico di profitto.

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

1.3 Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (artt 171-bis l 633/1941 comma 2)

Il comma 2 dell'art 171 bis mira alla protezione delle banche dati; la condotta, invero, si concretizza nella riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; nell'estrazione o reimpiego della banca dati; nella distribuzione o concessione in locazione di banche dati.

Per banche dati si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo, con esclusione dei contenuti e dei diritti sugli stessi esistenti.

1.4 Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi(...) art 171 ter l. 633/1941

La norma punisce l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali multimediali, anche se inserite in opere collettive composite o banche dati; la riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie esemplari di opere tutelate dal diritto di autore e da diritti connessi; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Perché sia integrato il reato de quo, oltre alla realizzazione di una delle condotte descritte dalla norma, devono ricorrere due requisiti: il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, il secondo è il dolo specifico di lucro, che costituisce il fine ulteriore che l'agente deve avere di mira perché sia integrato il fatto tipico previsto dalla norma

1.5 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 octies L.633/1941)

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato. Ai fini della caratterizzazione della condotta, si intendono ad accesso condizionato, tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppo chiuso di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dall'imposizione di un canone per la fruizione del servizio.

Dal punto di vista soggettivo oltre alla consapevolezza e volontà della condotta tipica è richiesto il perseguimento dei fini fraudolenti.

2. Principi di comportamento e direttive per la prevenzione dei rischi

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

I soggetti potenzialmente coinvolti nei processi societari “a rischio reato” devono evitare di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25-novies del D.Lgs. 231/01.

In particolare, è fatto assoluto divieto di:

- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale, o comunque per trarne profitto, senza averne diritto, programmi per elaboratori, banche dati protette ovvero qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico;
- diffondere tramite reti telematiche - senza averne diritto - un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- mettere in atto pratiche di file sharing, attraverso lo scambio e/o la condivisione di qualsivoglia tipologia di file attraverso piattaforme di tipo peer to peer.

Gli Organi Sociali, i dipendenti e i procuratori di Farmavaldarno S.p.A. nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali e tutti i soggetti coinvolti nelle aree a rischio reato, nell'ambito delle attività da essi svolte, devono rispettare, tra gli altri, le regole di comportamento di seguito indicate.

E' necessario:

- che tutte le attività e le operazioni svolte siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, con particolare riferimento alle norme vigenti in materia di violazione del diritto di autore, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- che sia rispettato il principio di separazione di ruoli e responsabilità nelle fasi dei processi interni della Società;
- che coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività “sensibili” pongano particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferiscano immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

PARTE SPECIALE H

REATO IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO NEL TERRITORIO DELLO STATO RISULTI IRREGOLARE

1. Le fattispecie dei reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 - *duodecies* del D.Lgs. 231/01)

Il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, art. 2, ha introdotto, all'art. 25 - *duodecies* del D.Lgs. 231/01, il delitto di "Impiego di cittadini di paesi esteri il cui soggiorno è irregolare" previsto all'articolo 22, comma 12-bis del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Il suddetto articolo 22, ai suoi commi 12 e 12-bis, così recita:

"12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale".*

Come già evidenziato, il neo introdotto art. 25 - *duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001, contempla l'insorgere della responsabilità amministrativa in capo all'ente, unicamente qualora risulti integrato l'art. 22 del D. Lgs 286/1998 nella forma aggravata prevista al comma 12 - *bis*.

La condotta rilevante ai fini che qui ci occupano verrà a integrarsi, pertanto, soltanto qualora: il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri che siano:

1. privi del permesso di soggiorno
2. ovvero, il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo,
3. ovvero, il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato e ricorra, altresì, almeno una delle seguenti condizioni:

i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;

i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;

i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. Il comma da ultimo citato fa riferimento al "*aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro*".

2. Principi di comportamento e direttive per la prevenzione dei rischi

I soggetti potenzialmente coinvolti nei processi societari "a rischio reato" devono evitare di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o

Farmavaldarno S.p.A.

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25 - *duodecies* del D.Lgs. 231/01.

In conformità a tali principi generali, si rileva l'espresso obbligo di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata (art. 25 - *duodecies* del d.lgs. 231/2001);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti in quello ivi considerato (art. 25 - *duodecies* del d.lgs. 231/2001), possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne;
- utilizzare anche occasionalmente la Società a o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dell'ipotesi di reato sopra considerata (art. 25 - *duodecies* del d.lgs. 231/2001).

Ai fini dell'attuazione delle regole più sopra elencate, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello, nel disciplinare le attività sensibili sopra indicate, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento:

- il controllo, prima di procedere all'assunzione di un cittadino extracomunitario, circa l'esistenza, in capo a questo, di un valido e regolare permesso di soggiorno;
- la predisposizione di uno scadenziario contemplante periodici controlli volti a monitorare lo stato di validità del permesso di soggiorno in capo ai dipendenti che siano cittadini extracomunitari;
- l'inserimento nei contratti di appalto e/o di lavoro somministrato di una clausola in cui la controparte dichiara di non impiegare alle sue dipendenze cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare;
- la previsione, nei contratti di appalto e/o di lavoro somministrato, del caso di "impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare" quale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.